

Roma, 31 gennaio 2018

## **Circolare n. 27/2018**

### **Oggetto: Tributi – Iva – Responsabilità dell'acquirente – Estensione ai carburanti per autotrazione – D.M. 10.1.2018 su G.U. n.18 del 23.1.2018.**

Con il decreto indicato in oggetto è stata estesa al settore dei combustibili per autotrazione – benzina e gasolio – la responsabilità solidale a carico dell'acquirente per il versamento dell'Iva qualora i prodotti siano venduti a prezzi inferiori al loro valore normale e il cedente non abbia versato l'imposta relativa alla cessione (art.60 bis c.1 DPR n.633/72).

Per valore normale deve intendersi, ai sensi dell'articolo 14 dello stesso DPR 633/72, il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati. Nel caso di omesso versamento dell'imposta, l'acquirente può essere esonerato dalla responsabilità qualora dimostri su base documentale che il prezzo vantaggioso della cessione non sia connesso al mancato pagamento dell'imposta, bensì sia stato determinato per eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili, ovvero per specifiche disposizioni di legge.

Si rammenta che la responsabilità solidale dell'acquirente, introdotta a partire dal 2006, riguarda già le cessioni di autoveicoli, motoveicoli e loro accessori, prodotti di telefonia e loro accessori, personal computer, loro componenti e accessori, animali vivi delle specie bovina, ovina, suina e loro carni fresche, nonché a partire dal 2012 le cessioni di pneumatici nuovi di gomma, rigenerati o usati di gomma, gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (flaps) di gomma.

L'estensione della solidarietà alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione si applica alle operazioni effettuate a partire dal 24 gennaio 2018.

Daniela Dringoli  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re n.[4/2006](#)  
Allegato uno  
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

*G.U. n.18 del 23.1.2018*

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DECRETO 10 gennaio 2018**

**Estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

*Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;*

*Visto, in particolare, l'art. 60-bis, comma 2, del citato decreto n. 633 del 1972, il quale prevede, per le cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, la solidarietà del cessionario soggetto passivo al versamento dell'imposta dovuta dal cedente;*

*Visto, in particolare, l'art. 60-bis, comma 1, del citato decreto n. 633 del 1972, il quale prevede che, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode e su proposta degli organi competenti al controllo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni per i quali opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta;*

*Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005;*

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2012;

Visto l'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di detta legge di conversione, estende anche al settore dei combustibili per autotrazione l'ambito di applicazione del citato art. 60-bis del decreto n. 633 del 1972;

Ritenuto di dover provvedere, in particolare, individuando, nell'ambito del settore dei combustibili per autotrazione, i prodotti per i quali sono piu' facilmente riscontrabili fenomeni di frode;

Decreta:

#### **Art. 1**

##### **Solidarieta' nel pagamento dell'IVA**

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 2012, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta la seguente: «d-ter) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).».

#### **Art. 2**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2018

Il Ministro: Padoan